

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
322/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO OTTANA BIOPOWER NELLA ZONA SARDEGNA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 496/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 663/2015/R/eel;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) 10 giugno 2016, prot. Autorità n. 16656, del 10 giugno 2016 (di seguito: comunicazione 10 giugno 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 10 giugno 2016, Terna:
 - ha evidenziato l'esigenza di rinforzare il Piano di riaccensione della zona Sardegna, alla luce del fatto che la capacità che sinora è risultata disponibile per la fornitura del servizio di riaccensione nell'isola è stata assoggettata a vincoli derivanti dalla normativa ambientale ed esposta al rischio che la Regione Sardegna emetta direttive che ne limitino l'esercizio in condizioni di emergenza idrica;
 - ha reso noto che un ulteriore impianto (Ottana Biopower) è stato reso disponibile alla fornitura del servizio di riaccensione da parte del relativo utente del

- dispacciamento; per tale impianto sono stati eseguiti i dovuti test, con esito positivo;
- ritiene opportuno rinforzare il Piano di riaccensione della Sardegna, inquadrando l'impianto di cui al precedente alinea tra gli impianti essenziali nel corso dell'anno 2016.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 63.4 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi essenziali di impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente;
- gli articoli 63, 64 e 65 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65.bis definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve adempiere l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- l'assoggettamento di un impianto a uno dei regimi di essenzialità richiede l'avvio di un processo che è disciplinato dagli articoli 63, 64, 65 e 65.bis e che include, tra l'altro:
 - la notifica, da parte di Terna all'utente del dispacciamento interessato, dei raggruppamenti minimi di impianti essenziali nella titolarità di quest'ultimo;
 - sulla base di proposte e informazioni fornite da Terna, la definizione, da parte dell'Autorità, dei parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione, a scelta dell'utente interessato, delle discipline alternative *ex* comma 65.bis o della disciplina tipica;
 - la possibilità per il suddetto utente di richiedere modifiche ai parametri richiamati al precedente alinea;
 - la facoltà, per l'utente che sceglie la disciplina tipica, di richiedere l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi;
- le discipline alternative *ex* articolo 65.bis, tra l'altro, prevedono, in capo all'utente del dispacciamento titolare di impianti essenziali, obblighi di offerta esclusivamente sul mercato dei servizi di dispacciamento; conseguentemente, tali discipline non sono adatte a unità di produzione non abilitate alla presentazione di offerte su detto mercato;
- l'assoggettamento di un nuovo impianto a uno dei regimi di essenzialità in corso d'anno non è disciplinato dalla regolazione vigente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che Terna avvii il processo per:

- l'individuazione del regime di essenzialità da applicare all'impianto oggetto della comunicazione 10 giugno 2016, per il periodo compreso tra la data che sarà definita con successivo provvedimento e il 31 dicembre 2016;
- la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare in sede di implementazione del regime medesimo;
- che, per le finalità menzionate al precedente alinea, si adotti, con gli opportuni adattamenti, un processo analogo a quello previsto dagli articoli 63, 64 e 65;
- non definire, per l'impianto Ottana Biopower, i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione delle discipline alternative *ex* articolo 65.bis, dato che il citato impianto non è abilitato alla presentazione di offerte sul mercato dei servizi di dispacciamento;
- stabilire, con successivo provvedimento, la decorrenza dell'applicazione del regime di essenzialità all'impianto Ottana Biopower, in funzione dello specifico regime cui detto impianto sarà eventualmente assoggettato;
- precisare che l'effettivo assoggettamento dell'impianto Ottana Biopower a uno dei regimi di essenzialità è comunque subordinato al pieno rispetto, con riferimento all'impianto medesimo, dell'insieme dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'inserimento nel Piano di riaccensione della zona Sardegna

DELIBERA

1. di prevedere che, nei termini esplicitati in premessa, Terna avvii il processo per l'individuazione del regime di essenzialità da applicare all'impianto oggetto della comunicazione 10 giugno 2016 e per la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare in sede di implementazione del regime medesimo;
2. di stabilire che, per le finalità menzionate al precedente punto, si adotti il processo previsto dagli articoli 63, 64 e 65, prevedendo, tuttavia, che;
 - il termine di cui al comma 63.4 sia fissato al giorno 17 giugno 2016;
 - i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 siano fissati al giorno 28 giugno 2016;
 - il termine di cui al comma 63.1 e il termine per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 siano fissati al giorno 4 luglio 2016;
 - il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna sia fissato al giorno 1 agosto 2016;
 - l'eventuale provvedimento di diniego relativo all'ammissione al reintegro dei costi sia notificato dall'Autorità all'utente del dispacciamento interessato entro il giorno 16 settembre 2016;
3. di subordinare l'effettivo assoggettamento dell'impianto Ottana Biopower a uno dei regimi di essenzialità al pieno rispetto, con riferimento all'impianto medesimo, dell'insieme dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'inserimento nel Piano di riaccensione della zona Sardegna;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni